



UILCA GRUPPO MPS *FOCUS*

ANNO IX – NUMERO I

APRILE 2019

In questo numero parliamo di...

WELFARE AZIENDALE: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Carissime Iscritte,
Carissimi Iscritti,

in questo numero di *UILCA Gruppo MPS Focus* abbiamo effettuato una sintesi della nuova Circolare Inps n. 45 del 22/03/2019 e della normativa aziendale riguardante la richiesta degli assegni familiari “**Presidio adempimenti amministrativi del Personale : Assegno per il nucleo familiare**” (D00649).

Raccomandiamo in ogni caso, per completezza di informazioni, una lettura integrale delle normative di riferimento.

Buona lettura.

Lucia Rinaldi
Comitato di redazione

SOMMARIO:

Editoriale di Lucia Rinaldi 1

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 2

I REDDITI PER GLI ASSEGNI FAMILIARI 4

COSA NON VA DICHIARATO 5

DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 6

GESTIONE DELLA DOMANDA PRESENTATA ENTRO IL 31/03/19 8



WELFARE AZIENDALE: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi. Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso.

Il nucleo familiare al quale deve essere fatto riferimento, stabilito puntualmente nella normativa INPS, è composto, in via non esaustiva, da:

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o divorziato;
- la parte di unione civile non sciolta dall'unione;
- i figli ed equiparati, di età inferiore a 18 anni compiuti, non coniugati; tra gli equiparati sono da ricomprendere i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, i minori regolarmente affidati dai competenti organi a norma di legge, nonché i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni viventi a carico dell'ascendente;
- i figli maggiorenni ed equiparati, non coniugati, che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (invalidità al 100%);
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente) di età inferiore a 18 anni compiuti (oppure senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro) **nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti e non siano coniugati ;**

Per quanto riguarda la posizione del coniuge, l'effettività della separazione deve essere desumibile dalla certificazione anagrafica (stato di famiglia nel quale non sia indicato il coniuge separato), ad eccezione dell'ipotesi in cui il provvedimento giudiziale di separazione disponga il permanere, seppure solo in via temporanea, della coabitazione fra i coniugi.

L'abbandono della famiglia da parte di uno dei coniugi determina l'esclusione del medesimo dal numero dei componenti il nucleo familiare; lo stato di abbandono è comprovato, oltre che dalla certificazione anagrafica, da un documento dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

WELFARE AZIENDALE: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Il coniuge, i figli ed equiparati nonché i fratelli, le sorelle ed i nipoti orfani di entrambi i genitori - minori di età, e maggiori di età inabili - fanno parte del nucleo familiare del richiedente anche se non convivente e non a carico.

Nel caso di richiedente straniero, i familiari che non risiedono in Italia fanno comunque parte del nucleo se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese, secondo quanto stabilito nelle singole convenzioni.

Non vanno compresi tra i componenti del nucleo familiare, anche se a carico:

- ⇒ Il coniuge legalmente ed effettivamente separato, divorziato o che abbia abbandonato la famiglia;
- ⇒ I figli ed equiparati maggiorenni, non inabili, anche se studenti od apprendisti, ad eccezione di quanto previsto per i **NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI**.
- ⇒ I genitori ed equiparati e gli altri ascendenti;

FAMILIARI INABILI

Per i nuclei familiari comprendenti soggetti che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie delle loro età, sono previsti livelli di reddito più alti per la corresponsione dell'assegno.

Lo stato di inabilità deve essere comprovato con la seguente documentazione:

- per i **MAGGIORENNI**, attestazione rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie, comprovante il riconoscimento dello stato di invalidità al 100% ovvero copia del certificato di rendita per inabilità permanente assoluta a carico **INAIL** o della pensione di inabilità a carico dell'**INPS**;
- per i **MINORENNI**, attestazione rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie, comprovante il riconoscimento dell'indennità di **Accompagnamento** o di **Frequenza**.

WELFARE AZIENDALE: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

I REDDITI PER GLI ASSEGNI FAMILIARI

L'insieme delle risorse eventualmente percepite dal nucleo familiare costituisce il reddito di quest'ultimo ed è sulla base delle dichiarazioni dell'anno precedente che l'Inps può erogare gli assegni familiari, con un sistema che prevede che gli ANF vengano corrisposti nell'anno solare che va dal 1° luglio al 30 giugno.

Limiti per ANF 2019

L'Inps aggiorna ogni anno le tabelle ANF, valutando il cosiddetto carico familiare (reddito in proporzione al numero dei componenti del nucleo) e quindi stabilendo l'importo dell'assegno a seconda della categoria di appartenenza.

Quindi annualmente l'Inps emette una circolare che stabilisce i limiti di reddito per ottenere l'assegno familiare. Nella sostanza, viene valutata la variazione dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT, quindi si decide se il valore degli assegni al nucleo familiare deve essere aumentato o diminuito, con validità come abbiamo detto fino al mese di giugno dell'anno successivo.

I limiti di reddito 2019 per ottenere gli ANF:

Reddito (in euro)	N° componenti
9.586,22	1
15.907,23	2
20.453,71	3
24.426,82	4
28.403,28	5
32.189,99	6
35.976,01	7 o più

I redditi da indicare per il 2019

Innanzitutto va precisato che i redditi da dichiarare per richiedere gli assegni familiari 2019, di cui il 70% deve derivare da lavoro dipendente e assimilato, sono quelli assoggettabili all'[Irpef](#), da considerarsi al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle varie ritenute erariali. Nel caso in cui siano superiori a 1.032,91 euro, sono da indicare anche quelli esenti da imposta oppure soggetti alla ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva .

WELFARE AZIENDALE: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Per quanto riguarda il periodo di riferimento della dichiarazione dei redditi al momento della richiesta, funziona in questo modo:

Richiesta nel 1° semestre (gennaio - giugno)

Va considerato che, ai fini della richiesta per l'assegno al nucleo familiare, bisogna tener conto del reddito prodotto nell'anno solare precedente al 1° luglio di quello in cui si fa la richiesta. Questo significa che per gli assegni nel periodo che va da gennaio a giugno bisogna tener conto della dichiarazione dei redditi di due anni prima.

Richiesta nel 2° semestre (luglio - dicembre)

In questo caso i redditi di riferimento sono quelli dell'anno precedente al periodo in cui si fa la richiesta.

Cosa non va dichiarato

TFR Non vanno inseriti né i Trattamenti di Fine Rapporto che le eventuali anticipazioni.

Trattamenti di famiglia dovuti per legge Rendite Non fanno reddito le pensioni di guerra, quelle tabellari ai militari di leva che hanno subito un infortunio e le rendite vitalizie erogate dall'Inail.

Indennità di accompagnamento Non vanno dichiarate le indennità ai minori invalidi con problemi di deambulazione, agli invalidi civili, ai pensionati di inabilità e ai ciechi civili assoluti.

Altre indennità Non rientrano nel calcolo del reddito del nucleo familiare le indennità di comunicazione per sordi e quelle speciali per ciechi parziali.

Indennizzi Nel caso di danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, a causa di trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Arretrati di cassa integrazione Con riferimento ad anni precedenti a quello di erogazione.

WELFARE AZIENDALE: ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Indennità di trasferta

Nella parte non assoggettabile a imposizione fiscale.

Assegni di mantenimento

Non fanno reddito gli assegni di mantenimento percepiti dal o dalla richiedente legalmente separati e destinati al mantenimento dei figli.

Tassazione e mantenimento

Gli assegni familiari non fanno reddito, quindi non sono né tassati né soggetti ad Irpef e quello che è indicato in busta paga è il pagamento netto (non va considerato al lordo delle imposte). Inoltre, l'ANF **non concorre al calcolo dell'assegno di mantenimento** dovuto al coniuge in caso di separazione e divorzio, quindi il giudice che deve decidere l'entità dell'assegno di mantenimento non è tenuto a comprendere nel calcolo quello familiare eventualmente percepito dall'ex coniuge.

DOMANDA DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Dal 1° aprile 2019: la novità che riguarda gli ANF è contenuta nella circolare INPS n. 45 del 22 marzo 2019.

I lavoratori dipendenti di aziende private non agricole dovranno richiedere l'assegno al nucleo familiare presentando il modello ANF/DIP (SR16) esclusivamente in modalità telematica, inoltrando la **domanda online direttamente** ovvero per il tramite del patronato o degli intermediari dell'INPS:

- WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;
- Patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Le domande sono istruite dall'Istituto per la definizione del diritto e della misura, individuando gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento al nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

Gli importi calcolati dall'Istituto sono messi a disposizione della Banca, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell'altro genitore). Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall'INPS, la Funzione Amministrativa calcola l'importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.

La Banca eroga quindi gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile.

Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione. L'utente potrà prendere visione dell'esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura "ANF DIP".

Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare INPS n.45

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti

Roma, 22/03/2019**Circolare n. 45**

OGGETTO: Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo. Nuove modalità di presentazione della domanda

Domanda assegni familiari, autorizzazione ANF in modalità telematica

Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell'**Autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare**, il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la **domanda di "ANF DIP"** deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l'attuale procedura telematica "Autorizzazione ANF", corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. In caso di accoglimento, a partire dal 1° aprile 2019, al lavoratore richiedente gli assegni familiari non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello "ANF43"), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di "ANF DIP", da parte della Struttura territoriale competente, secondo le nuove modalità operative.

In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello "ANF58").

Gestione delle domanda presentate entro il 31/03/2019

Le domande già presentate alla data del 31 marzo 2019 con il modello "ANF/DIP"/self service Paschi People, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, continuano ad essere gestite dalla Banca.

Le domande che non entreranno in pagamento entro il 30/06/2019 non potranno essere gestite dalla Banca e dovranno essere presentate all'INPS.

Il percorso di accesso all'applicativo "richiesta ANF", nel quale restano visibili le precedenti domande presentate alla Banca:

Paschi People - Menù Principale - Self Service - Dati Personali - Richiesta ANF.

È possibile accedere all'applicativo dall'esterno collegandosi all'Intranet Aziendale. (<https://extranet.gruppo.mps.it>, inserire "*dominio\utenza*" e poi la "*password*" per entrare nel portale del gruppo, tra i Portali Intranet selezionare quello della propria Azienda di appartenenza, scegliere "*Risorse Umane*" e successivamente "*Paschi People (accesso esterno)*").

FACCI SAPERE COSA PENSI!

Ti è piaciuta questa nuova pubblicazione?
Hai trovato utili gli argomenti inseriti?

Esprimi la tua opinione!

Ascolteremo tutte le vostre proposte per crescere
e migliorare insieme!

Facci sapere se c'è un argomento che gradiresti
fosse approfondito in queste pagine di
Uilca Gruppo MPS Focus!

